

*Corte Appello Torino
2° Sezione Civile*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE II CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott. Emanuela GERMANO CORTESE **PRESIDENTE**

Dott. Marco ROSSI **CONSIGLIERE**

Dott. Maria Cristina FAEDDA **GIUDICE AUSILIARIO REL.**

Oggetto:
Protezione
internazionale

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in sede di appello da

██████████ nato a Konkon (Mali) il ██████████ cod. fisc. ██████████, rappresentato in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Alessandro Praticò, elettivamente domiciliato in Torino Via Groscavallo n. 3, presso il suo studio ,

- PARTE APPELLANTE -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (cod. fisc. 80101970012) ed elettivamente domiciliato presso la sua sede in Torino Via Arsenale n. 21

- PARTE APPELLATA contumace-

e nel contraddittorio con la **Procura Generale della Repubblica**, in persona del Procuratore Generale, che ha dichiarato di non voler intervenire nella causa.

Udienza Collegiale di p.c. del 26.6.2018.

R.G. N. 478/2018

CRON.

REP.CV.



Conclusioni delle parti

Per Parte Appellante:

“Voglia l’Ecc. ma Corte d’Appello: nel merito: in totale riforma dell’impugnata ordinanza, annullare l’atto impugnato e riconoscere la protezione internazionale sussidiaria, ovvero in subordine accertare la sussistenza di motivi di carattere umanitario che consentono il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 c. 6 D.Lgs 286/98 onerandone i competenti organi del Ministero dell’Interno. Con favore di spese di giudizio.”.

Svolgimento del processo

Il provvedimento amministrativo

Con decreto in data 4.10.2016 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, ha respinto la richiesta di protezione internazionale ai sensi degli art. 1 lett. A punto 2 della Convenzione di Ginevra 28/7/1951 e 14 del D.Lgvo 251/2007, rigettando anche la residuale richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 – 6° comma – del D.Lgvo 286/1998, tutte oggetto di domanda da parte del signor ██████████

Il richiedente, cittadino maliano, di etnia bambara e di religione musulmana, ha raccontato di esser nato a Konkon, regione Koulikoro, ed ivi di aver vissuto con la sua famiglia, composta dai genitori e da una sorella più piccola, fino al 2011, allorquando, a seguito della morte della sorella, causata dall’aver dovuto sottoporre la ragazza all’infibulazione, costretti dalle tradizioni locali, il padre aveva accusato della morte della figlia i suoi concittadini i quali lo minacciavano invitandolo a cessare tali lagnanze.

Essendo suo padre originario di Tamango, villaggio nella regione settentrionale di Gao, ed avendo il padre delle proprietà terriere, la famiglia vi si sarebbe trasferita appunto, nel corso dell’anno 2011.

Raggiunta Tamango, il richiedente e sua madre si sarebbero dedicati alla coltivazione della terra per il loro sostentamento, mentre il padre faceva il commerciante.

Richiesto, il signor ██████ ha anche indicato alcuni villaggi vicini a Tamango (Bara e Ansongo), ha chiarito, che a Tamango, dove il padre era cresciuto, erano presenti diverse etnie (songhay, tuareg e fula) e che il bambara era parlato anche da persone di etnia peul.

Scolarizzato, ha raccontato di aver frequentato per 9 anni e, al decimo, di aver abbandonato la scuola per aiutare la madre che a seguito di un incidente era rimasta “mutilata” ad una gamba.

Parla oltre al bambara, anche il francese e l’italiano, lingua nella quale si è espresso preferendo però rispondere alle domande della Commissione in bambarà.

Ha quindi raccontato della morte del padre avvenuta nel corso del 2012 (*“... lui era un commerciante e vendeva le mucche, le portava da Gao a Bamakò con altri commercianti ma quando Gao è caduta in mano ai ribelli, un volta mentre andavano verso Bamakò sono stati sequestrati dai ribelli erano 7 persone, mio padre ed altri 3 sono scesi dalla macchina e sono fuggiti ... i ribelli hanno sparato loro uccidendoli tutti, sono rimasti solo 3 in macchina che non erano fuggiti...”*) e dei gravi fatti accaduti nella zona di Gao alla fine del mese di marzo (*“... Gao è caduta nelle mani dei ribelli che avevano*



conquistato la città, reclutavano dei ragazzi giovani e li arruolavano, ... ci hanno rapito io con altri 6 ragazzi, nel mese di giugno 2012, ci hanno portato in un luogo nel deserto per addestrarci. Poi sono venuti altri detenuti, anche loro erano 7, eravamo 14 in totale, ci insegnavano a sparare e ci facevano cucinare. Siamo rimasti detenuti fino al 2013 quando i militari maliani sono riusciti a sconfiggerli...”), per poi specificare che, una volta intervenuti i militari maliani, erano stati imprigionati ed interrogati perché creduti anch’essi facenti parte dei gruppi ribelli.

Racconta ancora il signor ██████ che, nel maggio 2013 i militari maliani lo avrebbero liberato consegnandogli una sorta di “lasciapassare” con diffida a riprendere la frequentazione dei gruppi ribelli, pena la sua uccisione e lui si sarebbe quindi recato a Bamakò dove, all’interno di un mercato, lavorando saltuariamente, tentava di sopravvivere fino a che aveva iniziato a lavorare per una sorta di “agente immobiliare” rivelatosi poco onesto ed a causa del quale sarebbe stato costretto a scappare dal Paese (*“... Sono rimasto senza un tetto fino a febbraio 2014 poi sono andato a Bamakò da una persona che si chiama Seidou perché cercavo un lavoro, lui mi ha chiesto se sapevo usare la motosega per spaccare la legna, io ho detto di no ma lui mi ha insegnato ed ho iniziato a lavorare con lui. Ho lavorato con lui fino al 2015, mentre lavoravo con lui ho avuto un problema, perché lui vendeva dei terreni ed aveva venduto lo stesso terreno a due persone diverse ...”).*

Il timore di essere ingiustamente coinvolto in questa vicenda, soprattutto a causa del “lasciapassare” che gli era stato consegnato ha quindi indotto il signor ██████ a scappare dal Mali nel corso del mese di marzo (viene indicato il giorno 26) dell’anno 2015.

Approda in Italia, dopo esser salvato in mare nel mese di luglio 2015.

Teme, in caso di rimpatrio, di poter subire ingiustamente, per il solo fatto di aver lavorato con la persona che è accusata di truffa, conseguenze gravi legate anche al fatto di aver già avuto il “lasciapassare” condizionato all’impegno di astenersi da “crimini” o altri reati.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, ha ritenuto che le dichiarazioni fossero *“... a tratti generiche e scarsamente coerenti...”* pur dando atto che il richiedente dimostra di avere *“... una conoscenza generica della zona ...”* ritiene non verosimile che egli vi abbia risieduto per il periodo che indica, sul presupposto che non conosce le *“... maggiori lingue veicolari del luogo ...”*, valuta che gli episodi narrati dal signor ██████ *“... sono ampiamente riportati dalle fonti di informazione e in modo parzialmente differente da quanto riferito in audizione ...”* e reputa “scarsamente verosimile” che la famiglia del padre del richiedente, di etnia bambarà, fosse originaria di Gao soprattutto in assenza di obiettivi chiarimenti rispetto a ciò.

La non credibilità del racconto e l’assenza, di conseguenza, di alcun grave motivo ad escludere il rientro in Mali del signor ██████, hanno indotto la Commissione a concludere rigettando la domanda di protezione formulata, dopo aver anche ritenuto insussistenti, in via residuale, i gravi motivi umanitari per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5, 6° comma, D.Lgs 286/1998.



L'impugnazione proposta e l'ordinanza impugnata

Con ricorso tempestivamente depositato il provvedimento amministrativo è stato impugnato davanti al Tribunale di Torino al quale si prospettava l'erronea valutazione della vicenda del signor █████ sia in punto credibilità sia in relazione alle reali condizioni socio politiche del Mali, quindi anche, alla luce delle più recenti informative internazionali, della zona centrale oltre che della zona settentrionale nella quale il richiedente era stato costretto a trasferirsi con la sua famiglia.

Non potevano essere escluse anche le fattispecie di rischio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 D.Lgs 251/2007, in quanto l'esser stato trovato in un campo di ribelli dalle autorità governative ed il fatto che le stesse lo avessero rilasciato ammonendolo affinché evitasse nuove affiliazioni o il compimento di qualsivoglia reato, lo porrebbe in una ingiusta condizione di rischio a causa delle attività, cui è estraneo del suo ultimo datore di lavoro.

Il ricorrente ha infine prospettato la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario, sia in relazione alla sua giovane età ed al fatto di esser privo di qualsiasi legame familiare in Mali sia per il suo, documentato, livello di integrazione nella realtà italiana ospitante.

Con ordinanza in data 8.2.2018, nella contumacia del Ministero resistente, all'esito di una istruttoria documentale il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale chiarendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione territoriale il racconto narrato dal signor █████ fosse *"...adeguatamente articolato e preciso e che quindi il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso..."* ma, proprio da esso ha tratto la sua convinzione che non sussisterebbero i presupposti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 D.Lgs 251/2007.

Afferma infatti il primo giudice che *"... dal racconto del Richiedente non risulta che costui, se rientrasse in Patria, sarebbe sottoposto al rischio di danno grave, quale la pena di morte ovvero la tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante..."* ed anche che *"... la vicenda narrata presenta caratteri meramente interprivatistici, e, come tali, privi della rilevanza pubblicistica ex art 5 d.lgs 251/07, secondo cui: "Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi". Pertanto, non può riconoscersi al Richiedente la protezione sussidiaria prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 14 cit..."*, passando quindi ad esaminare l'ulteriore profilo della protezione sussidiaria e precisamente la ricorrenza, o meno, in Mali, delle condizioni di conflitto armato interno (o internazionale) tali da concretizzare, obiettivamente, quella *"... minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, secondo la previsione di cui all'art. 14 lettera c) del d. lgs. 2008 n. 25..."*.



Richiamati i principi generali elaborati dalla giurisprudenza europea e chiarita la necessità di applicazione, eventualmente, del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte (“...Cass Civ 6503/14 *«In tema di protezione internazionale dello straniero, l’esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del “fumus persecutionis”, mentre, con riferimento all’ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo ...»*”), il primo giudice ha ritenuto che la zona di provenienza del signor ██████ sia la città di Bamakò, quindi la zona centrale del Mali (“...nel caso di specie, si osserva che dal racconto reso dal richiedente quanto alla sua vita in Mali risulta quanto segue: a) nato il 25.12.1995 a Konkon, villaggio a circa 30 km. da Bamako, capitale del Mali, sito nella regione di Koulikoro, ed ivi vissuto sino al 2011; b) dal 2011 al 17.5.2013 a Tamango, villaggio vicino ad Ansongo, sito nella regione di Gao; c) dal 17.5.2013 al 26.3.2015 a Bamako. Pertanto, tranne che una breve parentesi, la maggior parte della vita del Richiedente si è svolta nelle vicinanze della città di Bamako (e precisamente nel villaggio di Konkon) o in detta città. Pertanto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui all’art 14, lett.c), d. lgs 251/07, occorre esaminare la situazione concernente tale città, essendo quella di ultima residenza...”)

con esclusione quindi, in caso di rimpatrio, di alcun rischio personale quale conseguenza del conflitto armato la cui effettiva esistenza è soltanto nelle zone settentrionali del Paese (“...Va evidenziato come le turbolenze interne al Mali, da un lato, sono in via di risoluzione, a cagione della massiccia presenza di truppe militari straniere e comunque non interessano lo stato del Mali nella sua complessità ma soltanto alcune zone del paese, collocate nell’area Nord dello stato..”).

Quanto alla residuale domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, escluso che la condizione di estrema povertà possa ritenersi, in sé e per sé, motivo di accoglimento della residuale domanda, il Tribunale ha chiarito che non avendo il signor ██████ alcun legame affettivo e familiare in Italia, godendo egli di buona salute e non potendosi valorizzare ai fini del riconoscimento dei gravi motivi di carattere umanitario le attività svolte nel periodo dell’accoglienza, ha ritenuto insussistenti anche i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 D. Lgs 268/1998.

I motivi d’appello

Con tempestivo atto di citazione del 5.3.2018, il signor ██████ ha proposto gravame avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, in composizione monocratica, emessa l’8.2.2018 che ha



rigettato il ricorso con il quale si domandava l'annullamento del provvedimento amministrativo ed il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'appellante, premessa una ricostruzione per capi della sua vicenda migratoria, degli accadimenti relativi ai componenti della sua famiglia, delle sue vicende personali a seguito del sequestro da parte dei ribelli che nel corso del 2012 avevano saccheggiato le zone settentrionali del Paese prelevando coloro che pretendevano di addestrare per la loro causa anche contro la volontà di costoro, richiamati gli accadimenti successivi alla sua liberazione da parte delle forze governative maliane e dei motivi della sua fuga dal Paese, ha censurato l'ordinanza del Tribunale laddove il primo giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) del D.Lgs 251/2007. Allega infatti il signor ██████ che i rischi cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio *"... sono concreti e giustificano il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria. Infatti, egli è stato accusato di reati comuni, trovandosi nella condizione di essere già sospettato di essere stato precedentemente vicino ai ribelli di Ansar Dine, in quanto sorpreso in un campo di addestramento di tale milizia. Egli vi era stato condotto contro la sua volontà e con la forza, ma le autorità Maliane non ne erano convinte, e pur avendolo rilasciato lo ritenevano un soggetto pericoloso e meritevole di vigilanza. In tale situazione la sua vicenda non può essere ricondotta a questione meramente interprivatistica, in quanto il pericolo che incombe deriva dalla sottoposizione a un procedimento penale che sarebbe condotto dalle pubbliche autorità. Si evidenzia che l'amministrazione della giustizia in Mali, non offre sufficienti garanzie, e il ricorrente in conseguenza di accuse ingiuste, rischia un processo iniquo e una condanna, che sarebbe scontata con modalità degradanti e non rispettose dei diritti umani fondamentali. La giustizia in tale paese è affetta da corruzione e inefficienze, la custodia cautelare è caratterizzata lunghissimi periodi di detenzione nelle prigioni in condizioni degradanti per chi non sia in grado di pagare per il proprio rilascio, ed è caratterizzata da forze di polizia corrotte che abusano del proprio potere; sono molti i casi di impunità e mancanza di processi per quegli agenti di polizia responsabili della morte di detenuti. Inoltre, sono noti i casi di tortura e di maltrattamenti commessi dai soldati..."*.

In ogni caso, ad avviso dell'appellante, la conclusione cui perviene il Tribunale in relazione alle condizioni attuali del Mali con riguardo alla valutazione da effettuarsi circa la sussistenza delle condizioni di cui alla lett. c) del medesimo art. 14, non può essere condivisa, sul presupposto che *"... Il Mali è ... un paese attualmente caratterizzato da conflitti interni e da una violenza generalizzata, che coinvolge in primis i cittadini, e che, invece di stabilizzarsi, sembra aggravarsi con il passare degli anni ... Ad oggi, scontri violenti e insicurezza minacciano la stabilità all'interno del paese, con gravi attentati alle forze governative. Nonostante l'offensiva francese e il tentativo di stabilizzazione del Paese, la guerra in Mali non è ancora conclusa e il paese è caratterizzato da un esercito spossato da anni di guerra e instabilità politica. A subire le conseguenze negative dei continui scontri tra le forze*



governative e i ribelli sono in primis i civili ...” dando conto delle fonti di informazione che richiama (il sito del Ministero dell’Interno, Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI; nonché il World Report Mali 2018 di Human Rights Watch 7 relativo alla situazione dei diritti umani in Mali nel 2017 nel quale “... si legge che l’insicurezza in Mali è peggiorata quando gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda hanno drammaticamente aumentato i loro attacchi alle forze governative e alle forze di pace delle Nazioni Unite. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare 2012- 2013 si è bloccato nel 2017. Le forze governative hanno condotto operazioni di controterrorismo che hanno provocato arresti arbitrari, esecuzioni sommarie, torture e maltrattamenti. Nel nord, il disarmo dei gruppi armati ha fatto scarsi progressi e i progressi del governo nel ripristino dell’autorità sono stati inadeguati. Ciò ha accentuato il vuoto di legge e di sicurezza, facilitando il brigantaggio dilagante e gli spostamenti. Nel Mali centrale, la presenza di gruppi armati islamici e l’intimidazione della popolazione sono aumentate costantemente durante l’anno, causando numerosi gravi abusi tra cui esecuzioni sommarie di funzionari locali e presunti informatori del governo. La violenza tra comunità nel centro e nel nord del paese ha causato decine di morti, migliaia di sfollati, ed è stata sfruttata da gruppi di vigilanti riuniti su base etnica e violenti per raccogliere le reclute. Banditismo e attacchi hanno minato la fornitura di assistenza sanitaria di base, istruzione e assistenza umanitaria. Sono stati fatti alcuni tentativi per garantire giustizia alle vittime di abusi commessi durante il conflitto armato 2012-2013, ma la magistratura è stata riluttante a indagare sugli abusi in corso da parte delle forze armate. Le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli e la corruzione è endemica, impedendo ulteriormente l’accesso dei maliani all’assistenza sanitaria di base e all’istruzione. La diffusione di attacchi militanti dal nord al centro ...”) e di diverse pronunce di merito in linea con quanto afferma.

Quanto al rigetto della domanda di protezione umanitaria, l’appellante si duole del fatto che non sia stata adeguatamente valutata la sua condizione di persona vulnerabile che in caso di rimpatrio di troverebbe a vivere una condizione di “... emergenza umanitaria senza alcuna possibilità di tutela dei suoi diritti umani fondamentali...” a causa della situazione di violenza generale, diffusa in tutto il Paese a fronte, comunque, di un documentato sforzo di integrazione sociale caratterizzato oltre che dall’apprendimento della lingua italiana anche dalla partecipazione a tirocini formativi e la possibilità di uno specifico inserimento lavorativo.

Conclude quindi domandando al giudice dell’appello, nella contumacia del Ministero appellato, la riforma dell’ordinanza impugnata e l’accoglimento della sua domanda di protezione internazionale o, in via residuale, umanitaria.

Motivi della decisione

Il riesame della vicenda personale del signor ██████████, richiesto alla Corte attraverso le specifiche censure rivolte all’ordinanza del Tribunale di Torino, presuppone una prima, necessaria



conferma del fatto, motivatamente affermato dal primo giudice, e relativo alla accertata credibilità del racconto del richiedente.

Mentre la Commissione territoriale infatti aveva ritenuto “generiche e scarsamente coerenti” le sue narrazioni, il Tribunale ha chiarito che “... il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che quindi il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso...”.

Tale circostanza non è stata contestata ed è, peraltro, del tutto condivisa dalla Corte.

Il signor ■■■■, cittadino maliano, nato a Konkon, regione Koulikoro, si è trasferito con i genitori nella città di Tamango, regione di Gao, nel nord del Paese, nell’anno 2011 a seguito della morte della sorella minore sulla quale, nonostante l’opposizione dei genitori, era stata praticata l’infibulazione.

Il trasferimento in quella regione, sulla base del racconto del richiedente, sarebbe avvenuto perchè il padre, ivi, era proprietario di terre destinate alla coltivazione.

In circostanze precisate dal signor ■■■■, suo padre sarebbe stato ucciso durante un viaggio da Gao verso Bamakò insieme ad altri commercianti, mentre di sua madre il richiedente non più notizie dal momento del suo allontanamento dal Paese avvenuto nel marzo 2014 allorquando la persona che gli aveva dato un lavoro era stata accusata di truffa ed il richiedente aveva timore, a causa della sua precedente detenzione (e successiva liberazione da parte di forze governative) in un centro di addestramento di fazioni ribelli nel nord del Paese, di poter subire ingiustamente conseguenze dirette.

Esclusa la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato (capo non oggetto di gravame), parte appellante insiste, con argomentazioni relative alla grave condizione di instabilità dell’intero territorio maliano, per la riforma dell’ordinanza in punto protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) ,b) e c) del D.Lgs 251/2007.

La domanda è, ad avviso della Corte, solo parzialmente fondata.

Non è infatti condivisibile quanto l’appellante espone circa il rischio di poter subire, in caso di rientro, una condanna a morte o un trattamento inumano o degradante sul presupposto che, essendo egli “... accusato di reati comuni, trovandosi nella condizione di essere già sospettato di essere stato precedentemente vicino ai ribelli di Ansar Dine, in quanto sorpreso in un campo di addestramento di tale milizia...” pur essendovi stato condotto “... contro la sua volontà e con la forza...”, potrebbe rischiare di essere sottoposto ad un processo ingiusto in un Paese, il Mali, nel quale “... l’amministrazione della giustizia ... non offre sufficienti garanzie...” esponendosi quindi al dover subire una condanna oltre che ingiusta anche da scontare “... con modalità degradanti e non rispettose dei diritti umani fondamentali...” essendo il sistema giudiziario di quel Paese affetto “... da corruzione e inefficienze, la custodia cautelare è caratterizzata lunghissimi periodi di detenzione nelle prigioni in



condizioni degradanti per chi non sia in grado di pagare per il proprio rilascio ... con forze di polizia corrotte che abusano del proprio potere...” e nella quale “... sono molti i casi di impunità e mancanza di processi per quegli agenti di polizia responsabili della morte di detenuti. Inoltre, sono noti i casi di tortura e di maltrattamenti commessi dai soldati maliani sui detenuti durante gli interrogatori, e in particolare nei confronti di coloro che sono sospettati di essere ribelli, sebbene i soldati non siano autorizzati a interrogare i detenuti. Ai detenuti spesso non è concesso di avere contatti con familiari e avvocati, talvolta non vengono neanche condotti avanti a un giudice e vengono giudicati in modo extragiudiziale. Il richiedente in quanto già sospettato di essere un ribelle, rischia quindi di subire le conseguenze "formali" (con il pretesto di una denuncia per reati comuni) e "informali" (con trattamenti di fatto punitivi e degradanti) a senza poter trovare tutela da parte dello Stato...”.

Tutto ciò, ad avviso dell'appellante, farebbe rientrare il rischio che incorrerebbe non come affermato dal primo giudice in un contesto privatistico e, perciò escluso dalle previsioni di legge richiamate, ma, al contrario, in un più ampio ambito nel quale proprio le autorità statali non sarebbero in grado di offrire al signor [REDACTED] la indispensabile tutela.

Ritiene la Corte che la doglianza non sia condivisibile posto che dal racconto esposto non emerge alcuno degli aspetti di rischio che l'appellante evidenzia: egli infatti pur riferendo di un ipotetico “certificato” e della consegna di altrettanto generiche “licenze” nulla più riferisce di detti documenti, né allega ulteriori dettagli rispetto al rischio che prospetta quale conseguenza di reati di terze persone riferendo semplicemente di un accompagnamento presso la stazione di polizia nel corso del quale sarebbe riuscito ad allontanarsi e scappare dal Paese.

Ritiene peraltro la Corte che, alla luce delle informazioni disponibili sull'attuale condizione socio-politica del Mali, in relazione al disposto di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D.Lvo n. 251/ del 2007 (la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) in relazione alla zona del Paese nel quale il richiedente verrebbe rimpatriato sussista ed il signor [REDACTED] e abbia diritto ad avere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Osserva infatti la Corte che il primo giudice, sulla base del racconto del richiedente, ha individuato quale zona del Mali nella quale il signor [REDACTED] verrebbe rimpatriato, la regione intorno alla città di Bamakò, così scrivendo: “... dal racconto reso dal richiedente quanto alla sua vita in Mali risulta quanto segue: a) nato il [REDACTED] a Konkon, villaggio a circa 30 km. da Bamako, capitale del Mali,



sito nella regione di Koulikoro, ed ivi vissuto sino al 2011; b) dal 2011 al ██████2013 a Tamango, villaggio vicino ad Ansongo, sito nella regione di Gao; c) dal ██████.2013 al ██████.2015 a Bamako. Pertanto, tranne che una breve parentesi, la maggior parte della vita del Richiedente si è svolta nelle vicinanze della città di Bamako (e precisamente nel villaggio di Konkon) o in detta città...”, affidando ad un criterio semplicemente “automatico” la sua decisione.

Ritiene la Corte che, ferma la credibilità del racconto del signor ██████, debba comunque essere valutata la sua complessiva storia e precisamente che se effettivamente egli è nato ed è vissuto fino al 2011 nella regione di Koulikoro, al sud del Paese, è non trascurabile il fatto che da lì, con la sua famiglia, dopo la morte dell’unica sorella, per i motivi che ha narrato, si sarebbe trasferito nella regione settentrionale di Gao e ciò, espressamente, perché suo padre era proprietario di terreni che il richiedente e sua madre, avevano destinato alla coltivazione per le loro esigenze quotidiane.

Ritiene inoltre la Corte che lo spostamento del signor ██████ nella città di Bamako a seguito della sua liberazione da un campo di addestramento nel quale era stato incarcerato dal gruppo di ribelli che lo aveva sequestrato, rappresenti una parentesi del suo migrare che non modifica la condizione soggettiva di persona che ha in quella città (Tamango) e in quella regione (Gao) il luogo nel quale si concentrano i suoi prevalenti interessi (la proprietà terriera e la sua attività di coltivazione di quelle terre per il suo sostentamento) e, quindi, della zona del Paese nella quale dovrebbe essere rimpatriato, non condividendosi una valutazione, quale quella effettuata dal Tribunale, che limita ad un criterio eminentemente “numerico” la riconduzione, ad una regione in particolare, la provenienza del richiedente protezione.

Chiarito quanto sopra, è necessario verificare se la regione settentrionale di Gao sia attualmente interessata a quegli episodi che, in base alla norma richiamata, integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c) dell’art. 14 D.Lgs 251/2007.

Come noto, la situazione politica in Mali è fortemente critica fin dai primi mesi dell’anno 2012 a causa della ribellione della popolazione berbera al nord del Paese (i Tuareg) che reclamavano l’indipendenza della regione dell’Azawad. L’unione di questa fazione con i fondamentalisti vicini ad al-Qaeda nel Magreb islamico aveva reso ancora più ingestibile, da parte delle autorità maliane, la rivolta dei Tuareg ed elementi delle forze armate nazionali, insoddisfatti per la gestione della ribellione, avevano preso il potere, esautorando il precedente governo. Sospesa anche la Costituzione ed insediando il



“Comité National de Redressement pour la Démocratie et la Restauration de l’Etat”, avevano trascinato il Mali in un grave conflitto civile.

I disordini successivi avevano consentito, nell’aprile 2012, a diversi gruppi armati, tra cui il Movimento di Liberazione Nazionale dell’Azawad (MNLA), movimento tuareg laico e separatista, e tre gruppi islamisti, l’Ansar Eddin, il Movimento per l’Unità della Jihad in Africa Occidentale (MUJAO) e Al Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), di espellere i militari maliani dalle tre regioni del nord (Timbuctu, Gao e Kidal), insediando il proprio presidio ed arrivando a dichiarare unilateralmente l’indipendenza dell’Azawad, con instaurazione della sharia in alcune zone (cfr. Rapporto UNHCR dell’anno 2012).

Il conflitto nel Nord del paese ed il conseguente sfollamento di numerosissimi civili nelle zone meridionali de Paese, aveva indotto, sempre nell’anno 2012, i leader africani dell’Ecowas ad elaborare un piano per un intervento militare volto a ripristinare il controllo statale nel nord del Paese anche con l’avvallo delle Nazioni Unite e del governo francese in particolare.

L’intervento militare internazionale avviato nel gennaio 2013 ha consentito la riconquista della maggior parte delle regioni del nord ed anche l’elezione, nell’agosto dell’anno 2013, del Presidente Ibrahim Boubacar Keita, ancora oggi in carica.

Tuttavia, l’auspicio che con la sottoscrizione di un accordo di pace nel giugno 2015 tra il governo maliano ed i gruppi armati del nord, non ha avuto l’esito sperato così che sono proseguite, anche dopo di esso, le violenze scatenate dai diversi gruppi armati nel nord del paese e l’estensione degli scontri anche nel centro, inclusa la capitale Bamako.

Si sono infatti registrati attacchi nelle regioni di Mopti, Segou, Sikasso, Koulikoro e a Bamako.

Gruppi legati ad Al-Qaeda hanno attaccato basi militari, sedi di polizia e della gendarmeria; hanno giustiziato 50 informatori e ufficiali dell’esercito, compresi sindaci e amministratori locali; hanno chiuso scuole e hanno imposto sempre più severe restrizioni sulla base della loro interpretazione dell’Islam. A tutto ciò si sono accompagnati eventi di banditismo e criminalità comune.

Le forze di governo hanno risposto con operazioni militari, che hanno avuto come obiettivo uomini appartenenti ai gruppi etnici Peuhl e Tuareg, e che in diverse occasioni hanno dato seguito ad arresti arbitrari, esecuzioni, torture ed altri maltrattamenti (cfr. Commissione Nazionale per il diritto di asilo – Unità COI, relazioni del 25/10/2017 e del 26/1/2018; ed anche www.nigrizia.it/atlante/mali).

Nella prima metà del 2017, le forze armate maliane (FAMA) hanno effettuato una serie di operazioni per conto proprio e in collaborazione con le forze francesi e burkinabè.



Mali, Burkina Faso e Niger hanno convenuto a gennaio di istituire una task force congiunta regionale per combattere la crescente insicurezza nell'area compresa dalle tre frontiere. Nel mese di luglio, il Mali, la Mauritania, il Burkina Faso, il Niger e il Ciad hanno lanciato una forza militare multinazionale antiterrorismo, conosciuta come Forza G5 Sahel per combattere i gruppi armati islamici della regione. La Forza G5 coordinerà le proprie operazioni con le 4000 truppe francesi e le 12.000 truppe di pace delle Nazioni Unite già in Mali. La Missione delle Nazioni Unite MINUSMA, decisa dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione 2100 del 25/4/2013 per il ristabilimento dell'autorità statale, per garantire la sicurezza e per la promozione dei diritti umani nel paese, è stata estesa sino al 30/6/2018.

Lo stato d'emergenza, decretato a fine luglio 2016, è stato prorogato in varie occasioni, da ultimo sino al 31 ottobre 2018.

Quanto alla regione di Gao, quest'ultima rimane scenario di tensioni gravi tra esercito e jihadisti nonostante l'intervento armato dei francesi nel 2013 e dei caschi blu delle Nazioni Unite nell'ambito della missione Minusma. Il 18/1/2017 è stato portato a termine un attacco suicida che ha determinato 50 morti e circa 100 feriti, mediante un'autobomba esplosa in una base militare della città in cui era in corso un meeting tra soldati ed ex combattenti. L'attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista islamico Al Morabitoum (www.EASO_COI_report_Mali_Country_Focus_2018.pdf).

Ritiene conclusivamente la Corte che sussistano le condizioni per riconoscere al signor ██████████ Soulimane la protezione sussidiaria in considerazione della grave situazione che caratterizza da anni la regione di Gao e che ancora oggi non può ritenersi risolta.

Il requisito della violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno infatti, non può essere limitata solo a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali, ma può ricondursi, in un contesto interpretativo del diritto internazionale umanitario e dell'art. 1 del Protocollo II della Convenzione di Ginevra, a tutte quelle situazioni nelle quali, l'eccezionalità della situazione (che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, a causa dell'elevato livello di violenza (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465) fa riscontrare, oggettivamente, la compromissione della sicurezza della popolazione civile dimorante in quella zona ed il conseguente rischio tutelato dalle norme di diritto internazionale umanitario.

La situazione nel nord del Mali, è, ad avviso della Corte, di estrema criticità con riguardo alla sicurezza dei civili e presenta un quadro in continua e negativa evoluzione con rischio elevato che è



conseguenza della presenza attiva di gruppi armati legati al terrorismo ed al narcotraffico (cfr. www.nigrizia.it).

E' quindi accertata, nella regione di Gao, di provenienza del signor Fan [REDACTED], l'esistenza attuale di una situazione di pericolo grave per l'incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata ancora presente in loco, dalla quale discende ex art. 14 lett. c) D. L.vo 251/07 il diritto del richiedente alla protezione sussidiaria.

La mancata costituzione dell'amministrazione statale convenuta e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato importano che nulla deve essere statuito in punto spese.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, sezione seconda civile,
in riforma dell'ordinanza impugnata, emessa l'8.2.2018 dal Tribunale di Torino in composizione monocratica,

accoglie

l'appello proposto dal signor [REDACTED] nato a [REDACTED] (Mali) il [REDACTED] e per l'effetto riconosce al richiedente la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2019.

Il Giudice Ausiliario estensore
Maria Cristina Faedda

Il Presidente
Emanuela Germano Cortese

